

Articolo **2697** Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/12/2025]

Onere della prova

Dispositivo dell'art. 2697 Codice Civile

Fonti → [Codice Civile](#) → [LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti](#) → [Titolo II - Delle prove](#) → [Capo I - Disposizioni generali](#)

Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.](1).

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda(2).

ART. PRECEDENTE**ART. SUCCESSIVO**

Note

(1) *L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Ad esempio, Primus il quale reclama l'osservanza da parte di Secundus di un certo contratto, dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta stipula del medesimo, esibendone l'avvenuta scrittura, o ancora, colui che vanta una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale dovrà provare la lesione del generale principio del "neminem laedere", tutelato dall'art. 2043.*

Perciò è necessaria la dimostrazione del fatto costitutivo del danno, dell'entità di quest'ultimo e infine dell'esistenza dell'elemento psicologico, attribuito quindi all'autore. La vittima di un tamponamento, ad esempio, avrà l'onere di dimostrare, in aggiunta al fatto storico in sé considerato, anche la presenza di un requisito soggettivo di responsabilità (almeno al grado della colpa), in capo all'autore del sinistro, provando la non osservanza delle regole del codice della strada.

(2) *Colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Di conseguenza, tenendo fede all'esempio della nota precedente riguardante l'osservanza delle norme contrattuali, il convenuto dovrà dimostrare l'invalidità del contratto (fatto impeditivo), oppure che, ad esempio, è intervenuto un patto di proroga nel termine di adempimento (modificativo), o ancora che è intervenuta una risoluzione consensuale del contratto (estintivo).*

Ratio Legis

La norma esprime, in tema di prove civili, il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Le disposizioni applicabili e la conseguente decisione finale del giudice dovranno dunque essere fondate su atti o fatti mostrati da attore e convenuto, con eccezione dei tassativi casi di possibilità di acquisizione della prova d'ufficio, *ex lege* previsti.